

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **786/1988** (ECLI:IT:COST:1988:786)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9207**

Atti decisi:

N. 786

ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con: 1) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/ prima serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino contro l'Ufficio imposte dirette di Legnano, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/ prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pignotti Severino ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 22 maggio 1987 (reg. ord. n. 41 del 1988) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con ordinanza del 2 novembre 1987 (reg. ord. n. 847 del 1987);

che tale differenza sembrava ai giudici a quibus ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 41/1988, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Considerato che la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione con sentenza n. 151 del 1981, escludendo l'assimilabilità delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici - per le quali non è configurabile la nozione di reddito imponibile - a quelle delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio (v. anche ord. n. 394 del 1988);

che nessun elemento nuovo è dedotto nelle ordinanze di rimessione, onde la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano e dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarata non fondata con sent. n. 151 del 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.